



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 28/01/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2100

L.R. 25/8/2003, n. 17 - Piano regionale delle Politiche Sociali - Legge quadro n. 5/2004 - Programma d'interventi per le politiche familiari.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, e il V. Presidente - Assessore alle Politiche per la Famiglia - sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, di concerto con l'Ufficio Famiglia del Settore Personale riferiscono:

La Giunta regionale, con deliberazione 4 agosto 2004, n.1104, ha approvato il Piano regionale delle Politiche Sociali previsto dall'art.8 della legge regionale 25 agosto 2003, n.17 concernente il sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia.

La medesima legge all'art.15 disciplina le competenze della Regione e al 2° comma, lett. b), dispone che la stessa "approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e assegna le risorse finanziarie all'uopo destinate, riservando risorse non inferiori al 10% della quota annuale del fondo nazionale per le politiche sociali agli interventi a sostegno della famiglia da definirsi con apposito provvedimento legislativo, privilegiando in tale assegnazione gli ambiti territoriali che presentano maggiori carenze dei servizi sociali".

A tale fine il Piano regionale delle politiche sociali ha riservato la somma di euro 11.232.828,47 quale quota delle risorse riferibili all'anno 2003.

La successiva legge quadro per la famiglia 2 aprile 2004 n.5 ha definito gli interventi coordinandoli con quelli previsti dal Piano regionale delle politiche sociali e inserendoli organicamente nel medesimo.

Infatti, l'art.4 della richiamata legge n.5/2004 dispone che "Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della l.r.17/2003 sono finalizzate all'attuazione del programma delle politiche familiari, con una specifica e distinta previsione all'interno del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli interventi previsti dall'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla maternità".

Il programma che si sottopone all'approvazione, nel testo allegato al presente provvedimento, articola gli interventi sulle seguenti tre direttrici principali tenendo conto che l'insieme degli altri interventi rientrano tra quelli previsti nel Piano regionale delle Politiche Sociali:

1. contributo a sostegno dell'acquisto della prima casa, destinando l'80,1%, pari a euro 9.000.000,00 ;

2. contributo a sostegno della natalità per il 15,1%, pari ad euro 1.700.000,00 ;

3. azioni di sistema per il 4,8% pari ad euro 532.828,47 .

Lo stanziamento riservato agli interventi a favore dell'acquisto della prima casa, per il primo anno d'intervento viene ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in quanto con maggiore densità demografica, con riserva di estendere l'intervento agli altri Comuni in relazione alle ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili nelle successive annualità.

Per quanto riguarda le modalità, l'art. 8 della l. r. n. 5/2004 prevede che il sostegno economico per l'acquisto della prima casa sia valorizzato nel sistema complessivo degli interventi a sostegno delle famiglie, sia come incentivo alla formazione di nuove famiglie che come intervento di sostegno per le famiglie numerose esistenti, che non abbiano una abitazione in proprietà.

Le risorse poste a disposizione per questa tipologia di intervento saranno destinate ai seguenti distinti gruppi di possibili beneficiari:

1. nuove famiglie costituite dal 1° gennaio 2003, sulla base del vincolo del matrimonio;

2. famiglie numerose, il cui numero di componenti sia pari o superiore a 5;

I beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità:

a) almeno uno dei coniugi residenti da tre anni in città pugliesi di maggiore dimensione demografica (superiore a 30.000 abitanti);

b) nessuno dei due coniugi deve risultare proprietario di immobili ad uso abitativo;

c) nessuno dei due coniugi deve avere già fruito di analogo contributo per l'attuale nucleo familiare o per altro nucleo familiare precedentemente costituito con vincolo di matrimonio;

d) obbligo di non rivendere l'appartamento nei successivi cinque anni;

e) la somma delle età dei due coniugi non superiore a 70 anni alla data del matrimonio.

Al fine della formazione delle graduatorie comunali per l'erogazione dei contributi economici in questione, saranno considerati i seguenti criteri di priorità:

PER LE GIOVANI COPPIE

- giovani coppie con uno solo dei due coniugi occupato alla data del matrimonio;

- stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia attestata dall'ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;

presenza di figli.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

- coppie con figli minori, con minori disabili ovvero che abbiano affrontato nell'ultimo quinquennio parti gemellari o plurigemellari;

- numero di componenti del nucleo familiare;

- stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia attestata dall'ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi.

A tale intervento viene finalizzato l'80,1% della disponibilità complessiva, per il primo anno di applicazione pari a 9.000.000,00 Euro. Le risorse assegnate saranno destinate per il 60% ai contributi per le famiglie di nuova costituzione e per il 40% alle famiglie numerose. L'ammontare unitario del contributo per l'acquisto della prima casa sarà pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), e potrà

essere erogato solo nella forma di contributo a tantum, a fondo perduto per l'acquisto della casa. L'erogazione potrà avvenire solo ed esclusivamente a fronte della presentazione da parte dei richiedenti del contratto preliminare di acquisto sottoscritto dinanzi ad un notaio e obbligo di depositare entro sei mesi il contratto definitivo di acquisto, ovvero del provvedimento di assegnazione definitiva di una abitazione da parte di una cooperativa per l'utilizzo di aree PEEP convenzionate.

Non possono essere finanziati i casi di trasferimento del titolo di proprietà all'interno dello stesso nucleo familiare, ivi compresi vincoli di parentela fino al secondo grado.

I Comuni destinatari delle risorse disponibili sono tutti i Comuni pugliesi con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in base ai dati ISTAT del Censimento 2001, di seguito elencati:

Le risorse a sostegno della natalità sono ripartite ai Comuni con gli stessi criteri utilizzati nel Piano Regionale delle Politiche Sociali per l'assegnazione della quota del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali come riportato nell'allegato 2 al programma in esame.

Le risorse di cui alle azioni di sistema saranno utilizzate con regia regionale in base ad appositi atti di indirizzo della Giunta regionale.

Per la copertura finanziaria, ai sensi della L.R. 16/11/2001, n.28, l'onere di _ 11.232.828,47 farà carico al Cap. 784025 "Fondo Nazionale Politiche Sociali - L.R. 17/2003 - Piano regionale socio-assistenziale" risorse vincolate - residui di stanziamento 2003 - U.P.B. 9.2 "Servizi Sociali" da impegnarsi ai sensi dell'art.78 della L.R. 28/2001 con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Gli Assessori relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. a) e d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dai Dirigenti responsabili per competenza in materia;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'art.4 della legge n.5/2004, il programma degli interventi in favore della famiglia nel testo allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, quale atto integrante il Piano regionale delle Politiche Sociali approvato con deliberazione 4 agosto 2004, n.1104;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto